

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Regolamento Comunale
per i servizi pubblici
di autonoleggio da rimessa



Regolamento Comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa



Art. 1.

Il servizio pubblico di noleggio da rimessa con autovetture, per le rimesse che si trovino nel territorio di questo Comune di

BELLINZAGO LOMBARDO

è disciplinato, oltre che dalle « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione », approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, dalle disposizioni del presente Regolamento comunale.

Art. 2.

Per servizio pubblico di autonoleggio da rimessa s'intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di licenza di circolazione per servizio pubblico di noleggio da rimessa, in conformità della legge in vigore.

Art. 3.

Il numero delle autovetture in servizio pubblico di noleggio da rimessa verrà fissato con deliberazione dell'Autorità Comunale, ferme restando, in caso di diminuzione e fino alla loro normale scadenza, le licenze comunali d'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 9 e salvo quanto disposto dall'art. 20 (1).

~~almeno una autovettura dovrà essere~~

~~rede sul capoluogo~~

(1) Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di dette autovetture potrà essere ripartito, in base a deliberazione dell'Autorità comu-

Art. 4.

Per esercitare il servizio pubblico di noleggio da rimessa autoveature, occorre regolare licenza d'esercizio dell'Autorità comunale, la quale provvederà, sentite le Associazioni ed Unioni comunali, le quali comunque inquadrano e tutelano, anche parzialmente nella propria categoria degli esercenti i pubblici servizi da piazza e di noleggio da rimessa.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con conducente e continuità ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni.

Art. 5.

Chi intenda ottenere la licenza comunale d'esercizio di pubblico servizio di autonoleggio da rimessa, dovrà farne domanda, in forma di petente bollo, al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, dovranno essere specificatamente indicati il numero ed il tipo delle autoveature che si intendono adibire al servizio e la ubicazione della rimessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1928 n. 773;

b) dimostrazione che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

c) certificato comprovante l'iscrizione del richiedente all'Ambrosiana di Commercio per l'attività dei trasporti;

d) certificato di eventuale iscrizione all'organizzazione sindacale competente;

e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre anni, sempre che il richiedente non sia anche conducente e, come tale, munito della patente di 3° grado per la guida di autoveicoli, certificato di cui all'art. 121 del citato testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i documenti di cui sopra dovranno essere prodotti da parte ed



Art. 6.

Costituirà titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale d'esercizio, la specifica professionalità del richiedente, desunta dal regolare esercizio di fatto del noleggio da rimessa con autovetture.

Inoltre, per le nuove licenze comunali d'esercizio, verranno considerati i titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per la concessione di impieghi pubblici.

Art. 7.

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 5, dovrà iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data della notifica stessa.

Quindici giorni prima dell'inizio del servizio, il titolare dovrà produrre al Comune l'elenco delle autovetture ed esibire le relative licenze per servizio pubblico di noleggio di circolazione da rimessa (art. 65 delle « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione », approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740). Entro tale termine dovrà anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida delle macchine, esibendo le prescritte patenti di abilitazione alla guida di autoveicolo in servizio pubblico di noleggio da rimessa (patente di 3° grado) nonchè i certificati di cui all'art. 121 legge di P.S.

Art. 8.

Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorità comunale rilascerà al richiedente licenza comunale di esercizio con l'indicazione del numero e dei tipi delle relative autovetture.

Rilascerà, inoltre, per ciascuna vettura, un certificato nel quale saranno riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della licenza di circolazione governativa, riferentisi all'autovettura stessa.

La licenza ed i certificati comunali dovranno essere restituiti all'Ufficio municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

La licenza comunale di esercizio, subordinatamente a quella dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, avrà la durata di un quinquennio per quanto dal Comune stabilito col presente Regolamento.

Art. 10.

Il servizio dovrà essere gestito personalmente dal titolare e dai suoi dipendenti, per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale d'esercizio non potrà essere trasferita senza l'assenso dell'Autorità comunale, la quale provvederà a tale effetto alle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Analogo procedimento verrà seguito per le licenze comunali d'esercizio intestate a persone fisiche, quando, per la morte del titolare o degli eredi intendono continuare l'esercizio.

Art. 11.

Non saranno consentite sostituzioni di vetture senza la regolare licenza da parte dell'Autorità comunale, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

Le sostituzioni dei conducenti in servizio debbono essere comunicate all'Autorità comunale cinque giorni prima, e quelle d'urto entro 48 ore dal loro verificarsi, con l'esibizione dei documenti all'articolo 7.

Art. 12.

Le autovetture di cui al presente Regolamento dovranno sottoposte, prima della loro ammissione in servizio, a verifiche di sicurezza da parte di una Commissione composta di un rappresentante del Comune, di un rappresentante delle Associazioni ed Unioni che comunque operano e tutelano, anche parzialmente nella provincia, la categoria degli esercenti i pubblici servizi da piazza e di noleggio da risciò. La verifica potrà essere disposta ogni anno.

Tali verifiche non implicano gli accertamenti di carattere



le strade e per la circolazione», approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, agli effetti dell'art. 81 delle citate norme sulla circolazione stradale.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro del certificato comunale, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a tre mesi.

Art. 13.

Con deliberazione dell'Autorità comunale da sottoporsi all'Autorità tutoria, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, saranno fissati i massimi delle tariffe, le quali potranno essere stabilite, tenuto conto della potenza e del tipo della vettura, sia in base al chilometraggio, sia in base alla natura del servizio.

Le tariffe saranno distribuite alle autorimesse che hanno l'obbligo di tenerle costantemente esposte in modo ben visibile nei loro locali e di comunicarle agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggi.

Art. 14.

Le autovetture adibite al servizio pubblico di noleggio da rimessa dovranno essere munite di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e di ritorno a zero, sul quale l'Autorità comunale si riserva il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 15.

Il certificato comunale di cui al 2° comma dell'art. 8 dovrà essere portato costantemente sull'autovettura, unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti

Art. 16.

E' vietato di esercitare con autovetture adibite a servizio pu
co di noleggio da rimessa, servizi ad itinerari fissi con orari e t
fe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono autos
zi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Per infrazioni al presente divieto, l'Autorità comunale disp
la sospensione o la revoca della licenza comunale di esercizio.

ART. 17

Le autovetture adibite al servizio pubblico di nole
da rimessa sono autorizzate allo stazionamento in P
in quanto il Comune di Bellinzago Lombardo é stato
in conformità del disposto dell'art. 105 del Codice
Strada, tra i Comuni di minore importanza.
La località di stazionamento delle autovetture é la
Vittorio Emanuele, e la *Praxione di Villa Torrese*.

Art. 18.

I conducenti di autovetture di noleggio da rimessa dovranno
dossare costantemente, in servizio, abiti decenti e copricapo della
gia a berretto.

Essi dovranno usare col pubblico modi corretti; e in partico
è loro vietato:

a) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare dei r
zi acustici di segnalazione; di fumare o mangiare durante la co

b) di far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di
sta, persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;

c) di ~~ripletare di trasportare~~ ^{negare il trasporto per} un numero di persone ^{compres} ~~corris~~
~~dente a quello~~ ^{per posti} massimo consentito dalle caratteristiche della vett

d) di portare cani propri nella vettura;

e) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve

f) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni alla vettura;

g) di fermare la vettura e d'interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Ai conducenti è fatto speciale obbligo:

a) di compiere i servizi richiesti dagli agenti di forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o per trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni che attestino i servizi prestati;

b) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno della vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare la immediata restituzione al proprietario, di depositarlo entro le ventiquattro ore all'Ufficio di polizia municipale;

c) di curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

d) di disimpegnare in genere il servizio con ogni decoro.

Art. 19.

Qualora, per avaria alla vettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa dovesse essere sospesa, anche temporaneamente, i passeggeri avranno diritto di abbandonare la vettura, pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

D'altra parte il conducente potrà esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite; di teatri o altri locali di pubbliche riunioni; di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autovet-

Art. 20.

Per esigenze d'ordine generale, sia allo scopo di sistemare il servizio, come per necessità locali, l'Autorità comunale potrà in qualunque tempo, sentite le Associazioni ed Unioni che ne vengono inquadrate e tutelano, anche parzialmente nella propria categoria degli esercenti i pubblici servizi da piazza e di strada, da rimessa, il parziale ritiro delle licenze comunali.

Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli altri che siano incorsi in misura punitiva, e successivamente sulla base della data più recente.

Art. 21.

La licenza comunale d'esercizio verrà a decadere senza:

a) per mancato inizio del servizio entro quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'accoglimento della domanda;

b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza;

c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di una contrazione del traffico o al carattere prevalentemente stagionale del servizio.

In tale ultimo caso i termini d'interruzione vanno riferiti al periodo della ripresa dell'attività stagionale;

d) per morte o per fallimento del titolare o, qualora si tratti di società commerciale, per scioglimento della stessa;

e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, salvo quanto disposto dall'art. 10.

Art. 22.

Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplate nel « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione », e

della Legge comunale e provinciale, salvo sempre il diritto dell'Autorità comunale di revocare la licenza comunale d'esercizio e di sospendere la sua validità per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 23.

La licenza comunale di esercizio verrà revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;

b) qualora l'attrezzamento dell'autorimessa non risulti mantenuto nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dal Comune; per abusiva regolazione del contachilometri; per manomissione dell'apparecchio, a chiunque i fatti siano imputabili;

d) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare.

Art. 24.

Per infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale d'esercizio, a termini dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione della licenza stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte dei titolari sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

Art. 25.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale d'esercizio, sarà adottato sentite le Associazioni ed Unioni che comunque inquadrano e tutelano, anche parzialmente nella provincia, la categoria degli esercenti i pubblici servizi da piazza e di noleggio d

rimessa, salvo, nel caso d'urgenza, l'applicazione della sospensione provvisoria con effetto immediato, per un periodo non superiore a quindici giorni.

Art. 26.

Le deliberazioni e relative varianti alle disposizioni di cui all'articolo 3, nonché quelle relative ad eventuali modifiche al presente regolamento, verranno sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dei Trasporti.

Art. 27.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiama alle disposizioni delle « Norme per la tutela della circolazione per la circolazione » approvate con regio decreto 8 dicembre 1940 n. 1740, nonché alla Legge comunale e provinciale in quanto potesse direttamente o indirettamente avere applicazione in materia che non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Municipale

con deliberazione in data 3. 8. 56 N. 34

p. IL SINDACO

F.to Penatti Aldo



IL SEGRETARIO

F.to Vittorio

Publicato all'Albo pretorio nel giorno festivo (~~venerdì~~) 5-8-56
e per otto giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO

F.to Vittorio Carmelo

ϕ. Visto - IL SINDACO

F.to Quatt'aldo



N. Div. II

Approvato dalla Giunta Prov. Amministrativa di
in seduta del

IL PREFETTO - PRESIDENTE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne
pubblicato all'Albo pretorio dal giorno
..... al giorno
a termini dell'art. 62 T.U. della Legge comunale e provinciale, approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Dall'Ufficio Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto - IL SINDACO